Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Mercoledì, 17 dicembre** — **Numero 297**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2295 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1248;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri segretari di Stato del tesoro, delle finanze, della guerra, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando le altre disposizioni del precitato decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1248, la gestione temporanea dell'Ente autonomo « Volturno » di Napoli, di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, è prorogata fino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria, ed in ogni caso non oltre il 28 febbraio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO — ALBRICCI — PANTANO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **2298** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 18 novembre 1918, n. 1721, 18 maggio 1919, n. 844 e 17 agosto 1919, n. 1484;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli effetti, il diritto erariale del monopolio sul caffè compreso nel prezzo di cessione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 18 maggio 1919, n. 844, è fissato in L. 500 al quintale netto pel caffè crudo di ogni qualità, ed in L. 640 al quintale netto per il caffè torrefatto.

Art. 2.

In eccezione all'art. 2 del decreto-legge citato nel precedente articolo, il ministro delle finanze è autorizzato ad accordare permessi d'importazione direttamente ai privati per piccole quantità di caffè, quando ricorrano motivi speciali e previo pagamento, in aggiunta ai diritti di confine, del relativo diritto di monopolio.

Art. 3.

Oltre le sanzioni stabilite dalla legge doganale per il reato di contrabbando, l'importazione nel Regno e ogni azione diretta alla importazione stessa del caffè in frode al monopolio sono punite con una pena pecuniaria non minore del doppio, nè maggiore del decuplo di tale diritto. Analogamente, in tutte le altre contravvenzioni riguardanti il caffè, la misura della pena pecuniaria di cui al titolo IX della legge doganale, in quanto sia da determinarsi sulla base dei diritti di confine, verrà stabilita aggiungendo a tali diritti quelli dovuti al monopolio.

E' applicabile una multa non minore di L. 5 e non maggiore di L. 100 a carico dei viaggiatori, per omessa dichiarazione di caffè, quando il fatto non costituisca frode.

Art. 4.

In quanto non sia diversamente stabilito nel decreto 18 maggio 1919, n. 844, valgono le disposizioni della legge doganale, del relativo regolamento e della legge 12 luglio 1912, n. 812, per la definizione delle contravvenzioni e la ripartizione delle multe.

Art. 5

Il presente decreto avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **2309** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2088, del 7 novembre 1919, riguardante la sistemazione dei quadri degli ufficiali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'impiego di ufficiali del R. esercito nelle mansioni del grado inferiore, previsto dall'art. 30 del Regio decreto 2088 del 7 novembre 1919, in relazione all'attuale sistemazione dei quadri, si osserveranno le norme seguenti:

Art. 1.

L'impiego nel grado inferiore è subordinato alle seguenti condizioni:

a) il numero complessivo degli ufficiali generali dei vari gradi dei diversi ruoli di cui al comma *a*) dell'art. 7 del R. decreto 2088 del 7 novembre 1919, e il numero complessivo degli ufficiali di ogni arma e corpo, di cui al comma *b*) dello stesso articolo, non deve superare l'organico fissato per l'ordinamento provvisorio del Regio esercito, dal R. decreto 21 novembre 1919, n. 2143;

b) il numero degli ufficiali di ogni grado da impiegarsi temporaneamente in incarichi del grado inferiore dovrà essere proporzionale al numero delle esuberanze che nello stesso grado si avranno rispetto all'organico fissato dal R. decreto 21 novembre 1919, numero 2143.

Art. 2.

I provvedimenti del presente decreto avranno carattere transitorio ed a misura che si verificherà una vacanza in un dato grado, questa dovrà essere coperta con un ufficiale già impiegato temporaneamente in incarichi del grado inferiore, che verrà così a riprendere le funzioni normali del grado che riveste, senza che tutto ciò dia luogo a promozioni.

Art. 3.

I tenenti generali non potranno essere impiegati in incarichi del grado inferiore, ad eccezione di un tenente generale di ogni arma o corpo, il quale resterà però equiparato al rango di comandante di divisione.

Art. 4.

All'infuori dei casi previsti dal R. decreto 21 novembre 1919, numero 2143, sull'ordinamento provvisorio del R. esercito, i maggiori generali non potranno essere impiegati nel grado inferiore, a meno che non esistano deficienze nel grado di brigadiere generale del ruolo della rispettiva arma o corpo.

Art. 5

Nessun brigadiere generale può essere impiegato nelle mansioni di colonnello, ad eccezione di quelle di capo di stato maggiore di corpo d'armata.

Art. 6.

I colonnelli potranno essere impiegati nelle seguenti mansioni del grado inferiore:

a) comandi di deposito;

b) comandi di distretto militare;

c) capi di Stato maggiore di divisione;

d) direttori di artiglieria;

e) capi di sottodirezioni di artiglieria, del genio e di uffici di fortificazione;

f) direttori di ospedali secondari e stabilimenti sanitari speciali;

g) capi di sezioni di commissariato;

h) capi del servizio veterinario di corpo d'armata

È escluso pei colonnelli il comando di battaglione, o di unità tattiche equivalenti.

Art. 7.

I tenenti colonnelli possono coprire qualsiasi carica di spettanza normale del grado di maggiore.

Art. 8.

I maggiori possono essere addetti:

a) alle cariche di aiutanti di campo di brigata;

b) a quelle di aiutanti maggiori in 1ª;

c) alle cariche di capitano di stato maggiore e di applicato presso i comandi di grandi unità;

d) alla carica di comandante di compagnia presso le scuole di reclutamento;

e) alle altre cariche di competenza del grado inferiore che non importino comandi di reparto (ufficiali a disposizione e simili);

f) al comando di una compagnia per ogni battaglione, o di una batteria per ogni gruppo o simili, col titolo di comandante in 2ª del battaglione od unità equivalente.

Art. 9.

I capitani possono essere addetti:

a) alle cariche di aiutante maggiore in 2ª;

b) alla carica di comandante di plotone presso le scuole di reclutamento;

c) alle altre cariche di competenza dei subalterni che non importino comando diretto di reparto;

d) al comando di un plotone per ogni compagnia od unità equivalente col titolo di comandante in 2ª della compagnia od unità equivalente.

Art. 10.

Il presente decreto non riguarda il ruolo tecnico di artiglieria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2278 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali istituiti per procedere agli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Sono retribuiti:

1. Mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono autorizzati ad esigere secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie in materia civile e penale.

2. Con l'assegno annuo fisso a carico dello Stato nella misura uniforme per tutti di L. 1200 da pagarsi a rate mensili, sulle quali verrà prelevato il contributo personale dovuto da ciascuno alla Cassa di previdenza.

3. Con una percentuale del 5 0/0 sulle somme ricuperate dei crediti iscritti sui campioni civili e penali.

Agli ufficiali giudiziari i quali con i proventi di cui al n. 1, escluse le trasferte, non vengano a conseguire annualmente, quelli delle preture L. 2000, quelli del tribunale L. 2200, quelle delle Corti di appello L. 2400 e quelli delle Corti di cassazione L. 2600, sarà corrisposta dall'Erario dello Stato una indennità a titolo di supplemento fino all'importo di tali minimi.

Le indennità stesse saranno pagate agli aventi diritto nei primi cinque giorni del mese successivo a quello a cui si riferiscono, con mandato rilasciato dal pretore, dal presidente del tribunale o della Corte, e nel fissare la quota mensile dovuta sarà tenuta a calcolo la eccedenza dei proventi esatti nel mese precedente.

Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati dello Stato per quanto riguarda la misura dell'imposta di ricchezza mobile, le riduzioni sui viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la insequestrabilità dei proventi e degli assegni, le indennità di tramutamento ed i congedi.

L'assegno di cui al numero 2 dell'articolo 1 è cedibile secondo le norme del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, al netto dal contributo personale spettante alla Cassa di previdenza.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità hanno diritto ad un assegno nella misura stabilita per gl'impiegati dello Stato.

Negli uffici ai quali è addetto un solo ufficiale giudiziario, tale assegno è a carico dello Stato.

Negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari tale assegno sarà corrisposto proporzionalmente sui proventi percetti dall'ufficio e dallo Stato sull'assegno di cui al n. 2 dell'articolo 1, e sulle eventuali indennità supplementari.

Art. 3.

Il numero degli ufficiali giudiziari del Regno non potrà superare i 2000.

Alla loro ripartizione tra gli uffici giudiziari del Regno sarà provveduto col regolamento.

Le tabelle organiche saranno rivedute e, ove occorra, modificate con decreto Reale ogni quinquennio

Gli ufficiali giudiziari che per effetto della riduzione delle tabelle risultassero in soprannumero, saranno gli ultimi classificati nella graduatoria di ciascun grado.

Art. 4.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di 30;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita in un Istituto Regio o pareggiato la licenza ginnasiale od il passaggio dal secondo al terzo corso di un Istituto tecnico o di scuola commerciale;

5° aver fatto un tirocinio di almeno un anno presso un ufficiale giudiziario in qualità di commesso;

6° aver superato un esame di concorso sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di riordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi nella parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari;

7° non trovarsi in alcuno dei casi in cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5, 6 e 8 nn. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, serie 3ª, modificata con R. decreto 1° dicembre 1889, n. 8509.

L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare giuramento e dare cauzione per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

Art. 5.

Il concorso sarà bandito dal primo presidente della Corte d'appello pel numero dei posti fissati dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, ed avrà luogo nella sede della Corte d'appello.

L'esame di concorso consta di una prova scritta sopra un quesito elementare di procedura civile e di procedura penale e di una prova orale sulle materie indicate al n. 6 dell'articolo precedente.

La Commissione esaminatrice è composta di un consigliere di Corte di appello, che la presiede, nominato dal primo presidente, di

un funzionario del pubblico ministero delegato dal procuratore generale, del presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori o di un membro da lui designato, del cancelliere della Corte di appello e di un ufficiale giudiziario designato dal procuratore generale.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di cancelleria, designato dal primo presidente della Corte d'appello.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del Ministero della giustizia a misura che si renderanno vacanti i posti e saranno destinati alle preture del distretto cui appartengono con decreto del primo presidente della Corte di appello.

Ai posti che si renderanno vacanti presso i tribunali di ciascun distretto saranno promossi gli ufficiali giudiziari delle preture dello stesso distretto ed ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti di appello saranno promossi quelli presso i tribunali dello stesso distretto.

Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati tra quelli delle Corti di appello con decreto del primo presidente della Cassazione ove il posto si è reso vacante, sentito il procuratore generale.

Art. 7.

La promozione ha luogo su istanza degli interessati, seguendo l'ordine di classificazione in graduatoria.

Nello stesso modo avranno luogo i tramutamenti da uno ad altro ufficio di pari grado dello stesso distretto.

Il tramutamento di ufficio può essere disposto solamente per motivi disciplinari o per ragioni di servizio, od anche per incompatibilità morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario nella sede ove trovasi siasi resa contraria al pubblico interesse o al decoro dell'ufficiale giudiziario medesimo.

Art. 8.

Le vacanze saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, e gli ufficiali giudiziari avranno il termine di giorni quindici per presentare le loro domande di promozione o di tramutamento.

Il primo presidente della Corte di appello provvede sulle domande con le norme dell'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2859.

I decreti relativi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Nessun tramutamento per motivi disciplinari o per incompatibilità morale potrà essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato sentito.

Contro i decreti del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni 20 dalla data della pubblicazione.

Il ricorso avrà effetto sospensivo, tranne che si tratti di tramutamento per motivi disciplinari.

Art. 9.

Nel termine di sei mesi dall'attuazione della presente legge e successivamente ogni triennio, saranno rivedute le graduatorie distrettuali in base al doppio criterio del merito e dell'anzianità.

Delle singole Commissioni distrettuali fa parte come membro un ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello o a un tribunale del distretto, nominato dal procuratore generale.

Tutte le deliberazioni in materia di graduatoria debbono essere motivate. Gli ufficiali giudiziari avranno notizia delle deliberazioni che li riguardano e avranno diritto nel termine di giorni venti di domandare al Ministero la revisione del giudizio.

Art. 10.

Su istanza degli interessati è ammesso il tramutamento fuori del proprio distretto nei seguenti casi:

1. Quando al posto resosi vacante non concorrano ufficiali giudiziari del distretto.

2. Quando si chieda il cambio reciproco di ufficio e i due richiedenti abbiano lo stesso grado e nella loro iscrizione in graduatoria non vi sia una disparità superiore a 6 punti.

Tale tramutamento è disposto con decreto Ministeriale.

Art. 11.

All'ufficio al quale la tabella assegni un solo posto di ufficiale giudiziario, può essere in caso di vacanza applicato l'ufficiale giudiziario dell'Ufficio più vicino, se egli vi consenta.

L'applicazione è disposta con decreto del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Nei casi di impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le Corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti ed i pretori avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede. Nei casi d'urgenza e nell'impossibilità di avere altro ufficiale giudiziario, possono valersi dell'opera di un commesso in servizio degli ufficiali giudiziari della medesima sede, ed, in mancanza, dell'usciere del conciliatore. In materia penale l'autorità giudiziaria può, nei casi sopra detti, valersi anche degli agenti di polizia giudiziaria.

È vietata qualsiasi altra applicazione degli ufficiali giudiziari da uno ad altro Ufficio.

Art. 12.

Il collocamento a riposo è disposto con decreto Ministeriale.

Ugualmente si provvede in caso di dispensa dal servizio e di destituzione.

Art. 13.

Gli ufficiali giudiziari che abbiano compiuti i 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

La detta disposizione non si applica agli ufficiali giudiziari in servizio al momento dell'attuazione della legge 19 marzo 1911, numero 201.

Gli ufficiali giudiziari quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture da esercitarsi soltanto nei mandamenti che non sono sede di tribunale, a norma dell'art. 6, lettera *b*), e dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, numero 283.

All'ufficiale giudiziario collocato a riposo può essere attribuito il titolo onorifico del grado superiore.

Art. 14.

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonchè l'ammontare dei diritti, e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

La prima contravvenzione relativa agli atti retribuiti sarà punita con l'ammenda di L. 5 e le successive con un'ammenda estensibile a L. 50, salvo le pene disciplinari.

L'applicazione dell'ammenda sarà fatta con ordinanza motivata dal pretore o dal capo del collegio, sentiti gl'interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al presidente del tribunale, contro quella del presidente del tribunale o della Corte di appello è ammesso il reclamo al Collegio.

In ogni caso il termine per reclamare è di giorni quindici dalla avvenuta comunicazione.

Sui reclami si provvede in Camera di consiglio, dalla sezione civile, sentiti il pubblico ministero e l'incolpato.

Art. 15.

L'ufficiale giudiziario che sottragga ai colleghi in tutto o in parte i diritti che per legge ha l'obbligo di mettere in comunione o con riduzione degli emolumenti faccia loro illecita concorrenza, è punito, in via disciplinare, con la sospensione, salve le sanzioni penali.

Art. 16.

Nelle città sedi di più preture, agli effetti della comunione dei

proventi, potrà stabilirsi una Cassa unica, ove gli ufficiali giudiziari di tali preture lo deliberino ad unanimità.

Nelle suddette città e negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari i proventi di tutti gli atti, prelevato 1\|3 per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali giudiziari stessi.

Tra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a 2\|5 le indennità di trasferta, le quali rimangono, per gli altri 3\|5, a favore dell'ufficiale giudiziario che ha compiuto gli atti.

I diritti per le chiamate di causa, i diritti recuperati e la percentuale di cui all'art. 1, n. 3 della presente legge, sono posti in comunione e ripartiti in quote eguali.

La misura delle singole quote può essere diversa, purchè ciò sia stato deliberato nel dicembre dell'anno precedente ad unanimità dagli ufficiali giudiziari interessati, con apposito verbale da depositarsi in cancelleria.

Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettueranno a cura dell'ufficiale giudiziale scelto dagli interessati, salvo ricorso, in caso di dissenso o di reclamo, al capo del Collegio od al pretore.

Art. 17.

Gli atti di usciere negli affari di competenza dei conciliatori spettano, senza distinzione di somma, agli uscieri addetti agli uffici di conciliazione, esclusi quelli per la esecuzione dei verbali di conciliazione e delle sentenze.

Nel caso di cui all'art. 578 del Codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per l'art. 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi anche nei Comuni che non sono sede di mandamento sono di esclusiva competenza dagli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione però gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile oltre i diritti di trasferta e di scritturazione.

Art. 18.

Gli ufficiali giudiziari sotto la loro responsabilità potranno avvalersi per i lavori interni dell'ufficio e per l'assistenza alle udienze civili e penali delle preture, dei tribunali e delle Corti, comprese le assisi, dell'opera di commessi espressamente a ciò autorizzati dal presidente della Corte e del tribunale. I commessi, previa autorizzazione presidenziale, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti civili e penali, rimanendo ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

Gli atti che vengono notificati a mezzo dei commessi devono essere vistati in calce, prima della notificazione, dall'ufficiale giudiziario, il quale, nell'originale, controfirmerà anche la relazione di notificazione.

Debbono altresì portare le indicazioni del nome e cognome e la firma del commesso.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo, per essere nominati ufficiali giudiziari nè potranno ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato, salvo quanto dispone l'art. 4, n. 5, della presente legge circa il tirocinio.

Art. 19.

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono essere pagati dai Comuni, dalle Provincie e dai Consorzi degli uni e delle altre nel cui interesse gli atti si compiono.

Art. 20.

I diritti degli ufficiali giudiziari che fossero fatti salvi in caso di amnistia sono equiparati ai crediti dell'erario e sui medesimi, nei casi di ricupero, è dovuto alla cancelleria un decimo.

In caso di ricupero parziale dell'articolo di campione, i diritti degli ufficiali giudiziari sono prelevati insieme agli onorari dei difensori, con privilegio di pari grado sulle somme esatte.

Art. 21.

I cancellieri per iscrivere la causa a ruolo e per ricevere la costituzione dei procuratori, dovranno accertarsi, mediante esibizione della relativa ricevuta, del pagamento del diritto di chiamata, a norma dell'art. 29 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Tali diritti sono dovuti anche se si tratti di ripresa d'istanza o di causa riprodotta, o di causa avanti le Commissioni arbitrali.

I diritti esatti a tale titolo saranno iscritti a repertorio sotto le sanzioni dell'articolo 14 e cessa l'obbligo del versamento in cancelleria ed all'ufficio postale, prescritto dalla disposizione sopra cennata.

Art. 22.

In conformità dell'art. 120 del Codice penale gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a valersi del servizio postale secondo le norme del R. decreto che sarà emanato su proposta del ministro della giustizia di concerto con quello delle poste e dei telegrafi.

Art. 23.

L'ufficiale giudiziario contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura, dovrà essere sospeso dalle funzioni con decreto del primo presidente.

Qualora sia stato spedito contro di lui mandato di comparizione, potrà essere sospeso, con decreto del primo presidente.

Durante la sospensione, negli uffici a cui è addetto un solo ufficiale giudiziario può essere accordato alla famiglia dell'ufficiale giudiziario sospeso, un assegno alimentare non superiore alla metà dell'assegno fisso e della eventuale indennità supplementare.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari il posto è lasciato vacante, durante la sospensione, e sono corrisposte al sospeso l'assegno fisso in misura non superiore alla metà da parte dell'Erario ed i due terzi della quota dei proventi a carico degli ufficiali giudiziari.

La rimanenza delle quote che all'ufficiale giudiziario spetterebbero sui proventi è accantonata sino all'esito del giudizio e degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Qualora l'ufficiale giudiziario sospeso venga assoluto, è riammesso in servizio, salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari: e gli sarà corrisposto il resto dell'assegno fisso e dell'indennità se dovutagli, come pure gli sarà pagata in tutto o in parte la quota dei proventi rimasta accantonata.

Art. 24.

Le violazioni dei doveri di ufficio commesse dagli ufficiali giudiziari sono punite in via disciplinare.

Art. 25.

Le pene disciplinari sono:

a) la riprensione;
b) l'ammenda;
c) la sospensione;
d) la destituzione.

Art. 26.

La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata dalla Commissione di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, serie I modificato con la legge 23 dicembre 1875, numero 2839.

Art. 27.

L'azione disciplinare è promossa, con la citazione dell'incolpato a comparire dinanzi alla Commissione disciplinare entro un termine non minore di giorni cinque, dal pubblico Ministero, anche sull'eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza, indipendentemente da ogni azione civile e penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile e penale, e qualunque ne sia il risultato.

Art. 28.

La riprensione consiste nel contestare all'ufficiale giudiziario la mancanza commessa e il biasimo incorso e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

Essa viene inflitta dal presidente della Commissione disciplinare o dal magistrato dallo stesso delegato, previa intimazione all'incolpato di presentarsi per riceverla.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2275 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo	Importo
Cap. n. 3. Spese pel funzionamento di Commissioni centrali, ecc.	760,000 —
Cap. n. 6. Compensi per lavori straordinari e cottimi	750,000 —
Cap. n. 8. Spese d'ufficio e di cancelleria, di abbonamento a riviste, ecc.	95,000 —
Cap. n. 9. Spese di stampa	250,000 —
Cap. n. 11. Spese di manutenzione di locali	28,000 —
Totale maggiori assegnazioni	1,883,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro dell'assistenza militare e le pensioni di guerra: DA COMO.

Il numero 2288 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 79-*bis*-*C*. « Spese di ogni genere per la Missione commerciale italiana negli Stati Uniti dell'America del Nord » con lo stanziamento di lire centosettantamila (L. 170.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2323 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 18 maggio 1919, n. 909 e 29 giugno 1919, n. 1066;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto-legge 18 maggio 1919, n. 909, portante l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sui surrogati di caffè e la esenzione dal pagamento dei dazi comunali di consumo a datare dal 1° luglio 1919, e la cui applicazione era stata sospesa col decreto-legge 29 giugno 1919, n. 1066, avrà effetto dal 1° gennaio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale n. 1900 del 25 novembre 1917, sulla esportazione di valori e di merci, e la cessione di crediti all'estero:

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1918, col quale fu stabilito l'obbligo della cessione, all'Istituto Nazionale per i cambi, della divisa estera prodotta dalla esportazione di determinate merci;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto col quale nell'elenco allegato al decreto Ministeriale 31 maggio 1918, fu aggiunta la voce « linoleum »:

Ritenuta la opportunità di estendere tale obbligo ad altre merci

in relazione ai più larghi criteri adottati, dopo l'armistizio, in materia di esportazione:

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 16 corrente è esteso alle merci che si intenda esportare descritte nell'elenco allegato al presente decreto, l'obbligo della cessione, a favore delle banche e ditte bancarie autorizzate al commercio dei cambi, delle valute estere che ne rappresentano il prezzo di vendita e dei crediti relativi.

Sono eccettuate dall'obbligo le merci già spedite e che verranno consegnate alle ferrovie per la spedizione sino a tutto il giorno 18 del corrente mese.

Art. 2.

Le dogane non consentiranno l'uscita dal Regno delle merci suddette, se non su presentazione di un certificato attestante l'avvenuta cessione, da rilasciarsi da una delle banche o ditte sopra indicate.

Art. 3.

Qualora per giustificati motivi la cessione della divisa estera non sia avvenuta prima della esportazione della merce, il certificato di che al precedente articolo, dovrà attestare che l'esportatore ha assunto l'impegno di effettuare la detta cessione alla Banca o ditta bancaria che ha rilasciato il certificato.

In tal caso la vendita del cambio relativo, dovrà essere effettuata dall'esportatore entro il termine massimo di mesi tre dalla data del certificato, salvo eccezioni ammesse dall'Istituto per i cambi.

Roma, 12 dicembre 1919.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Acido citrico — Acido tannico (estratti concianti) — Solfato di rame — Cascami di cotone — Sapone — Candele — Tessuti di lana — Feltri di lana per cappelli — Cornici e lastre di legno per cornici — Carta bianca — Cementi — Terraglie — Lastre di vetro — Lavori di vetro — Semi non oleosi (tutti) — Panelli oleosi — Fieno — Paglia, lolla, pula — Pesce in salamoia — Pesci conservati — Uova di pollame — Piume da ornamento — Corallo lavorato non montato — Mercerie — Strumenti musicali — Oggetti da collezione.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE E I TELEGRAFI

Visti gli articoli 6, 7 e 60 del R. decreto-legge n. 1858 del 2 ottobre 1919 concernente l'ordinamento degli uffici e del personale postale, telegrafico e telefonico;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge n. 1971 del 23 ottobre 1919 che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 2 febbraio 1915 relativo all'ordinamento organico dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1915 (Reg. 172 decreti amministrativi foglio 149);

Considerata la necessità di uniformare l'attuale ordinamento dell'Amministrazione centrale della Direzione generale dei servizi elettrici alle disposizioni contenute nei citati R. decreti-legge;

Riconosciuta l'opportunità di raggruppare in via provvisoria, e cioè fino a quando non sarà compilato il nuovo regolamento per l'ordinamento degli uffici, le diverse divisioni costituenti le Direzioni generali dei telegrafi e dei telefoni in tre distinti servizi, nella direzione dei quali il direttore generale dei servizi elettrici verrà coadiuvato da funzionari a ciò delegati ai termini del citato art. 1 del R. decreto-legge n. 1971 del 23 ottobre 1919;

Decreta:

La ripartizione dei servizi e le attribuzioni per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale dei servizi elettrici, in via provvisoria e a datare dal 18 novembre 1919, sono le seguenti:

Segreteria del direttore generale.

(Affari generali e riservati - Ufficio copia).

Ispettori superiori e centrali - Ispettori sanitari.

Servizio 1° - (Personale).

1° Ufficio - Carriera e disciplina.
2° Ufficio - Movimento ed applicazione.
3° Ufficio - Personale subalterno e ricevitorie telefoniche.

Servizio 2° - (Telegrafi).

1° Ufficio - Servizi amministrativi degli uffici telegrafici - Reclami.
2° Ufficio - Ordinamento e tariffe interne ed internazionali.
3° Ufficio - Impianto, esercizio tecnico e manutenzione degli uffici telegrafici - Traffico.
4° Ufficio - Progetti di riordinamento e ampliamento dei grandi uffici telegrafici.
5° Ufficio - Costruzione linee telegrafiche e telefoniche.
6° Ufficio - Radiotelegrafia.

Servizio 3° (Telefoni).

1° Ufficio - Progetti e costruzioni di linee e reti.
2° Ufficio - Progetti e costruzioni di edifici ed uffici.
3° Ufficio - Esercizio tecnico e manutenzione - Traffico.
4° Ufficio - Esercizio amministrativo e concessioni.
5° Ufficio - Approvvigionamenti e contratti - Materiali - Magazzino.

Alla dipendenza di ciascun servizio sono mantenuti gli uffici speciali e le segreterie esistenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, inserito nella *Gazzetta ufficiale* e pubblicato nel Bollettino del Ministero.

Roma, 17 novembre 1919.

Il ministro: CHIMIENTI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 gennaio 1918, n. 700;

Visto il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1919 costitutivo del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica del decreto del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi in data 1° settembre 1919 costitutivo del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino romano, l'art. 14 del decreto stesso resta modificato come segue:

« Il prezzo massimo di requisizione e quindi di cessione del formaggio fresco ai consorziati è fissato in L. 430 (quattrocentotrenta) al quintale netto di qualsiasi tara.

« Per merce mal confezionata il commissario governativo disporrà una proporzionale riduzione sul prezzo.

« Il Consorzio dovrà mettere a disposizione del sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari il formaggio salato e maturo secondo le consuetudini al prezzo di L. 575 per quintale merce resa franco vagone partenza.

« Per merce non bene stagionata o scarta il commissario governativo disporrà una riduzione proporzionale sul prezzo ».

Resta fermo in L. 600 il prezzo di cessione da parte del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi.

Roma, 13 dicembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

ORDINA:

Le disposizioni dell'Ordinanza 14 febbraio 1919 del Comando supremo del R. esercito italiano sono, in quanto riguardano la Venezia Giulia, sostituite dalle seguenti:

Sono privi di efficacia giuridica, dovunque compiuti, gli atti di alienazione anche parziale di aziende commerciali e qualsiasi alienazione od operazione di pegno di azioni di Società commerciali aventi nel territorio della Venezia Giulia la sede o uno stabilimento o una rappresentanza, se compiuti in favore di persone od Enti di nazionalità non italiana.

Al divieto di cui sopra si può derogare in casi singoli con autorizzazione del commissario generale civile, su domanda degli interessati.

Il commissario generale civile: CIUFFELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Numeri delle 224 obbligazioni della ferrovia **Udine-Pontebba**, comprese fra quelle passate a carico del Governo italiano in forza dell'art. 15 della Convenzione di Basilea 17 novembre 1875, provata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, state sorteggiate nella 44ª estrazione seguita in Roma il 22 novembre 1919

92	7441	15048	23413	29030	38347	47375
246	7659	15125	23510	29357	39014	47529
365	8288	15132	23817	30021	39330	47738
584	8479	15148	23946	30154	39612	47836
627	8972	15388	23979	30164	39651	48401
1496	9032	15906	24676	30591	39704	48556
1642	9043	16293	24698	30667	40130	48703
1649	9198	16475	24823	30716	40267	49320
1664	9977	16653	24968	31555	40973	49546
1867	10339	17162	25098	32037	41331	49927
2308	10578	17212	25138	32372	41559	50111
2326	10698	17266	25146	32548	41603	50286
2590	10915	18173	25484	33138	41639	50707
2599	11177	18352	25764	33229	42254	50994
2910	11319	18644	26336	33391	42563	51016
3134	11438	18717	26433	33888	43183	51257
3270	11548	18835	26545	34451	43456	51533
3905	11628	19490	26660	34547	43868	51988
4130	11717	19802	26740	34601	43903	52356
5046	11823	19931	26969	34621	43979	52785
5130	12970	20175	27451	34697	44007	52849
5735	13267	20970	27634	34743	45077	53303
5775	13268	21334	27789	34863	45151	53504
5885	13405	21568	28004	35332	45432	53572
6428	13547	22279	28023	35518	45438	54264
6512	13689	22291	28333	35839	45806	54285
6591	14056	22309	28446	36409	45829	54543
7032	14230	22359	28574	36863	45953	54613
7103	14418	22635	28747	36980	46791	55284
7217	14457	22945	28759	36981	46871	55340
7225	14556	23227	28792	38158	47105	55354
7410	14884	23386	28972	38244	47128	55408

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1919 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1920, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria del Regno che saranno emessi dalla Direzione generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale stessa o a mezzo delle Intendenze di Finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni estratte munite delle cedole seguenti non più pagabili in conto intesessi: dal n. 94, scadenza 1° luglio 1920 al n. 105 scadenza 1° gennaio 1926.

Roma, addì 22 novembre 1919.

Per il direttore capo di divisione: SENIGAGLIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare

Numeri delle 178 obbligazioni create per le **Opere edilizie della città di Roma**, in dipendenza delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse per la 1ª serie (*A*) in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262, state sorteggiate nella 27ª estrazione seguita in Roma il 26 novembre 1919.

49	1734	3266	4315	5958	7123	8457
65	1809	3337	4335	5974	7149	8475
111	1882	3427	4406	6005	7150	8520
134	1887	3452	4430	6036	7299	8837
250	1937	3454	4476	6128	7367	8860
280	1976	3467	4665	6146	7397	8900
336	2018	3500	4673	6187	7403	8913
415	2019	3566	5018	6312	7448	8969
464	2128	3672	5030	6339	7494	9099
512	2145	3706	5047	6358	7541	9127
523	2167	3720	5113	6401	7550	9481
567	2226	3751	5258	6464	7605	9548
598	2345	3784	5272	6485	7638	9699
660	2361	3799	5333	6503	7650	9754
692	2397	3818	5446	6553	7676	9853
785	2422	3849	5476	6602	7777	9932
1108	2471	3874	5555	6606	7894	10017
1114	2648	3902	5623	6665	7909	10129
1168	2708	3905	5625	6701	7920	10146
1305	2758	3907	5657	6728	7961	10278
1362	2822	3942	5662	6775	8019	10294
1389	2989	4044	5759	6836	8066	10527
1397	3004	4071	5775	6978	8070	—
1487	3105	4100	5825	7015	8282	—
1554	3137	4108	5838	7051	8286	—
1624	3221	4126	5904	7122	8453	—

Le obbligazioni come sopra estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1919 ed il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, verrà effettuato dal 1° gennaio 1920, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria del Regno e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente a questa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di Finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni estratte, munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi:

Cedola { dal n. 55 - scadenza 1° luglio 1920
al n. 70 » 1° gennaio 1928.

Roma, il 26 novembre 1919.

Per il direttore capo della divisione: *Senigaglia.*

Il direttore generale: *Garbazzi.*

Avvertenza

(*Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298*).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale dell'obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 16 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	82.25	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.36	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 16 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,53 — Londra 48,84 — Svizzera 237,37 — New York 13.43 — Oro 194,64.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale dei monopoli commerciali

ERRATA-CORRIGE.

Il decreto Ministeriale portante i prezzi di rivendita nel Regno dei surrogati di caffè, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 corrente, n. 294, anzichè l'allocuzione: « fissati dal 1° ottobre 1919 », deve portare la locuzione: « fissati dal 1° gennaio 1920 ».

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 29 novembre 1919, in Sassatella, provincia di Modena, e il giorno 10 dicembre in Sceli, provincia di Lecce, sono state attivate al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, rispettivamente una ricevitoria fonotelegrafica, collegata alla ricevitoria telegrafica di Frassinoro, e una ricevitoria telegrafica di 3ª classe.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visti il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e il relativo regolamento, approvati con i RR. decreti 22 novembre 1908, n. 693 e 24 novembre 1908, n. 756;

Visto l'art. 105 del decreto Legge 2 ottobre 1919, n. 1858 concernente l'ordinamento degli uffici e del personale postale telegrafico e telefonico;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli a dieci posti d'ingegnere a lire 6400 nell'Amministrazione dei servizi elettrici.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso occorre possedere i requisiti appresso indicati e presentare domanda su carta bollata da L. 2 alla Direzione generale dei servizi elettrici allegandovi i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria conseguita nel Regno, accompagnata da un certificato da cui risultino le votazioni riportate nell'esame di laurea e nelle singole materie del corso di applicazione;

b) atto di nascita legalizzato da cui risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dell'ultima residenza e legalizzato. Se l'ultima residenza datasse da tempo inferiore a un anno, il concorrente dovrà produrre anche i certificati dei sindaci delle residenze anteriori;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di sana e robusta costituzione e assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'ufficio. Tale certificato dovrà essere vidimato dal sindaco e legalizzato.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà di far visitare il concorrente da un ispettore sanitario;

g) foglio di congedo illimitato o altro certificato delle autorità competenti attestante l'adempimento degli obblighi militari;

h) tutti gli altri titoli che il concorrente crederà di esibire e che dovranno essere relativi nelle forme legali necessarie a garantirne l'autenticità.

Il concorrente che abbia prestato servizio utile a pensione in altre Amministrazioni dello Stato, deve comprovarlo con un certificato dell'autorità competente.

I certificati di cui alle lettere da *b)* ad *f)* dovranno esser di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I funzionari già appartenenti ai ruoli di questo Ministero sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b), c), d), e)* ed *f)*. Essi saranno ammessi al concorso anche se abbiano superato il 30° anno di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti scadrà alle ore 18 del giorno 31 gennaio 1920.

Il concorrente dovrà firmare la domanda per disteso e in modo intelligibile, aggiungendo il suo preciso recapito.

Art. 4.

I titoli dei concorrenti saranno esaminati e vagliati da apposita Commissione, che sarà nominata con successivo decreto.

L'iscrizione dei vincitori nel quadro II della tabella *A*, ruolo dei servizi elettrici, sarà fatta, con decreto Ministeriale, nell'ordine della graduatoria formata dalla predetta Commissione, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente. Le nomine però non saranno definitive se non in seguito a conferma, dopo un biennio di effettivo servizio. Entro tale periodo e non prima di un anno dalla nomina l'Amministrazione potrà sottoporre tutti i vincitori ad un esame teorico pratico su discipline attinenti al servizio telegrafico e telefonico.

Art. 5.

Il candidato prescelto che non assuma servizio nella residenza assegnatagli entro il termine stabilito perde il turno di nomina e la conseguente anzianità ed, ove non giustifichi debitamente il ritardo, sarà dichiarato decaduto.

Potrà l'Amministrazione concedergli un termine non superiore a due mesi, quando concorrano gravi e legittime cause, da apprezzarsi insindacabilmente dall'Amministrazione.

Coloro che si trovino in servizio militare per obbligo di leva entreranno in servizio appena congedati dalle armi e conserveranno la graduatoria conseguita nel concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e inserito nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino del Ministero.

Roma, 29 novembre 1919.

Il ministro: CHIMIENTI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 16 dicembre 1919

Presidenza del presidente ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.

LONGINOTTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

FRONTINI, avverte che nella votazione nominale sull'emendamento dell'on. Graziadei rispose *sì*.

(Il processo verbale è approvato).

Comunicazione del presidente.

PRESIDENTE, comunica la nomina del senatore Hortis a vicepresidente del Senato.

Ringraziamenti per condoglianze.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti del commissario prefettizio del comune di Alghero, per le condoglianze inviategli dalla Camera.

Interrogazioni.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. De Capitani D'Arzago, espone che nel pomeriggio del 2 dicembre a Milano, in seguito ai fatti avvenuti in Roma, le maestranze degli stabilimenti, sospeso il lavoro, si avviarono in corteo verso il centro della città, provocando incidenti e aggredendo e malmenando ufficiali isolati.

Mentre la forza pubblica tentava di sottrarre in piazza del Duomo un ufficiale alle furie della folla, furono sparati contro di essa alcuni colpi di rivoltella che uccisero un carabiniere e ne ferirono altri. I carabinieri dovettero allora fare uso delle armi, tanto più che altri colpi di rivoltella da tutte le direzioni venivano sparati, e caddero morti due borghesi, mentre altri borghesi e carabinieri venivano feriti o contusi.

Intervenne la cavalleria che potè disperdere i dimostranti, alcuni dei quali tentavano di saccheggiare i negozi di armi. Altri incidenti di violenza isolati furono anch'essi repressi.

In seguito a ciò il prefetto proibì ogni riunione e assembramento.

La mattina del giorno successivo trascorse tranquilla, e tranquillamente si svolse anche il comizio.

Però alla fine una parte della folla si riversò verso il centro della città, cercando di rompere i cordoni della truppa, sparando contro di essa e lanciando sassi e perfino una piccola bomba a mano.

Ma la forza pubblica, senza ricorrere alle armi, potè tener testa ai rivoltosi, e solo la calma degli agenti, data la violenza e i propositi di aperta rivolta di alcuni gruppi, impedì che altri fatti delittuosi si aggiungessero a quelli accaduti.

DE CAPITANI, consente con l'onorevole sottosegretario di Stato che, se si sono potuti evitare guai anche maggiori, è stato per il sereno contegno e l'abnegazione mostrata dalla truppa e per una sana reazione della cittadinanza.

La propaganda sovversiva offre buon giuoco agli elementi peggiori per infiltrarsi in queste dimostrazioni. (Vive e reiterate interruzioni all'estrema sinistra, cui l'oratore ed altri deputati di destra rispondono vivacemente fra i prolungati rumori all'estrema sinistra).

PRESIDENTE, richiama gli interruttori alla tolleranza e al rispetto della libertà di parola.

DE CAPITANI, ripete che il contegno della forza pubblica, ufficiali e soldati, fu superiore ad ogni elogio. (Vivi rumori all'estrema sinistra — Reiterati richiami del Presidente).

Ricorda che anche l'on. Rigola ebbe recentemente a rilevare che questi disordini dimostrano la necessità di elevare la educazione politica delle masse.

A nome di Milano patriottica e sapendo d'interpretare il pensiero della parte sana della cittadinanza, mentre rivolge un pensiero di compianto a tutte le vittime dei recenti disordini, manda un commosso e reverente saluto alle vittime del dovere (Continuando vivissimi i rumori all'estrema sinistra, il presidente sospende la seduta — Quando il presidente lascia il seggio è salutato da vivi applausi da varie parti — La seduta è ripresa alle ore 15,40).

PRESIDENTE. Con profondo dolore ho assistito all'incidente testè avvenuto. Non si trattava questa volta di interruzioni o di proteste, cui avessero dato ragione le parole dell'oratore, e che fossero determinate dalla passione di parte, che può spiegare ed anche giustificare molte cose. Si voleva assolutamente impedire a un oratore di parlare (Vivi applausi a destra e al centro — Rumori all'estrema sinistra).

Se si ricordassero le epiche lotte, le immani sofferenze sopportate nei secoli per la rivendicazione della libertà della tribuna parlamentare, ognuno comprenderebbe come attentare ad essa significhi distruggere il presidio massimo di tutte le libertà politiche e civili. (Vivissimi e prolungati applausi su tutti i settori, meno che all'estrema sinistra, ai quali si associano le tribune).

Avverto le tribune che debbono assolutamente astenersi da qualsiasi segno così di approvazione, come di disapprovazione. (Approvazioni).

Ed ora riprendiamo con la debita calma i nostri lavori.

DE CAPITANI, conclude rinnovando un saluto a quanti caddero nell'adempimento del loro dovere ed in modo speciale ai più umili fra essi, al carabiniere ed al soldato che dei disordini deplorati rimasero vittime. (Applausi a destra — Vivi rumori all'estrema sinistra).

CELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, all'onorevole Lombardi dichiara che il servizio militare prestato dai maestri è già tenuto nel debito conto così nei concorsi come nella liquidazione delle pensioni.

Quanto al tenerne conto per gli aumenti quadriennali è problema che trascende la competenza del Ministero della pubblica istruzione ma riguarda tutti i rami della pubblica amministrazione.

LOMBARDI, prende atto di questa dichiarazione e insiste sulle ragioni di equità per le quali il servizio militare, prestato in guerra dai maestri, deve essere ritenuto utile anche agli effetti della carriera e dei relativi aumenti.

CIAPPI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura l'onorevole Fulci che è di imminente presentazione un disegno di legge per la conversione in legge del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, che approva il testo unico delle disposizioni di legge emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Con questo disegno di legge sarà anche provveduto al coordinamento con le disposizioni legislative emanate con successivi decreti.

FULCI, prende atto di questi affidamenti. Insiste però sulla necessità di provvedere al coordinamento del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, non solo con disposizioni legislative emanate con decreti successivi, ma con le altre che la necessità impone di provvedere urgentemente alla ricostruzione di Messina e al riordinamento dei comuni colpiti dal terremoto.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Bombacci dichiara che, non appena emanato il decreto di amnistia, il Ministero dell'interno telegrafò a Londra perchè fosse rilasciato a Enrico Malatesta il passaporto per ritornare in Italia. Non risulta che egli abbia chiesto il transito per la Francia. Ad ogni modo, trattandosi di questioni di pubblica sicurezza interna di quello Stato, il Governo italiano non può entrarvi.

Del resto risulta che il Malatesta è in viaggio per l'Italia per via di mare.

BOMBACCI, dubita che il Governo francese, opponendosi al passaggio di Malatesta, abbia semplicemente voluto rendere un servizio al Governo italiano.

Avverte ad ogni modo che i comizi di protesta, finora diretti contro il Governo italiano, lo saranno d'ora in poi contro il Governo francese (Rumori).

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Il Comando generale della Regia guardia per la pubblica sicurezza comunica che l'arruolamento dei militari e graduati di truppa nel corpo anzidetto è tuttora aperto.

La voce corsa in questi giorni che tale arruolamento era stato sospeso è perciò infondata e le informazioni pubblicate dai giornali riguardano esclusivamente la sospesa ammissione degli ufficiali nel corpo della Regia guardia, i cui quadri sono ormai al completo.

Servizio telegrafico. — Da sabato prossimo, 20 corr., sarà ammesso per la corrispondenza telegrafica l'uso della lingua spagnuola e della portoghese.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro Lloyd George fa alcune dichiarazioni sulla Conferenza che ha avuto luogo a Londra.

Dichiara che le importanti questioni discusse comprendono la conclusione dei trattati di pace con la Turchia e con l'Ungheria, la situazione dell'Adriatico, la ratifica dei trattati già conclusi e la esecuzione delle loro clausole. La situazione economica e finanziaria è stata pure lungamente studiata e, per porre rimedio alle fluttuazioni del cambio, dannose agli interessi della Gran Bretagna e della Francia il Governo inglese ha dato il suo consenso per la emissione di un prestito francese in Inghilterra.

L'oratore soggiunge che gli alleati si sono trovati in pieno accordo sulla questione russa, la quale è stata oggetto di una lunga discussione, e su tutte le altre. È stato deciso che una nuova Conferenza si riunirà ad una data molto prossima per discutere ancora circa la pace con la Turchia e per risolvere definitivamente le difficoltà nell'Adriatico.

Lloyd George dichiara infine che una discussione sui lavori della Conferenza avrà luogo alla Camera dei comuni prima che questa si aggiorni per le vacanze di Natale.

CAIRO, 15. — Il tentativo di assassinio contro il primo ministro è avvenuto di fronte alla sede del quartiere generale.

Lo studente ha lanciato una bomba ed ha poi sparato alcuni colpi di rivoltella.

Egli aveva indosso tre rivoltelle.

MADRID, 16. — Nella seduta odierna del Consiglio di gabinetto il Governo ha deciso di presentarsi alle Cortes il 30 dicembre.

WASHINGTON, 16. — L'Amministrazione delle ferrovie ha annullato le restrizioni stabilite circa l'approvvigionamento del carbone per le navi estere. Le navi trattenute nei porti potranno partire.

MESSICO, 16. — L'incaricato di affari a Montevideo M. Himihuez annunzia che Tessa, ministro degli esteri dell'Uruguay, gli ha offerto i suoi buoni uffici per risolvere, con una mediazione, la divergenza che esiste tra gli Stati Uniti ed il Messico.

PARIGI, 16. — Il Consiglio supremo degli alleati si è riunito stamane sotto la presidenza di Clèmenceau nel suo studio di via Franklin.

Il Consiglio ha anzitutto esaminata la risposta tedesca alla Nota degli alleati di lunedì scorso. È stato deciso che quest'oggi avrà luogo una riunione tra periti alleati e tedeschi per discutere la parte della Nota concernente le riparazioni reclamate in seguito all'affondamento della flotta di Scapa-Flow.

Alcune parti della Nota tedesca sono state anche rinviate al Comitato per l'esame. Nell'insieme i rappresentanti alleati hanno approvato il tono conciliante della Nota. Sarà preparata una risposta o rimessa alla Delegazione tedesca probabilmente verso la fine della settimana.

Il Consiglio ha esaminato poi una questione posta dalla delegazione austriaca relativamente al Vorarlberg che desidera sottrarsi alla sovranità austriaca.

I rappresentanti alleati si sono trovati d'accordo sulla necessità di facilitare il mantenimento sotto la sovranità austriaca di tutte le parti della nuova repubblica.

Poscia il cancelliere Renner ha letto una lunga relazione sulla situazione tragica degli abitanti dell'Austria che sono minacciati di restare in breve completamente privi di viveri, poichè le razioni ancora disponibili non permettono di assicurare il vettovagliamento oltre il 21 gennaio prossimo.

Il Consiglio ha esaminato i mezzi per porre rimedio a questo stato di cose.

Il concorso finanziario degli Stati Uniti è stato riconosciuto indispensabile per facilitare il vettovagliamento dell'Austria.

Sono state inoltre esaminate varie misure per migliorare la situazione finanziaria di questo paese.

Terminando, il cancelliere Renner ha dichiarato che il suo paese non chiede agli alleati un concorso che permetta ad esso di vivere temporaneamente, ma piuttosto di elaborare un programma generale di vettovagliamento, per dieci o dodici mesi, programma che permetterebbe al popolo austriaco di rimettersi al lavoro, riattivare le sue industrie e pagare i suoi debiti.

Il cancelliere Renner ha aggiunto che l'Austria è propensa ad annodare relazioni fiduciose con i suoi vicini jugoslavi e ceko-slovacchi, e che egli si adoprerebbe personalmente quanto prima a questo scopo.

Il Consiglio terrà una nuova seduta domani mattina al domicilio di Clèmenceau.

PARIGI, 16. — Si è riunita sotto la presidenza del ministro Noulens la Conferenza internazionale del freddo con l'intervento di numerosi delegati.

Il ministro Noulens ed André Lebon nei loro discorsi hanno constatato l'importanza mondiale ormai assunta dalle applicazioni del freddo artificiale, e la loro influenza sempre crescente nell'economia generale.

I lavori si sono iniziati con la nomina di due commissioni. A quella amministrativa sono stati nominati per l'Italia il prof. Menotti, capo della nostra delegazione, il conte Sabini e il prof. Ferretti. A quella tecnica il comm. Cattaneo e il prof. Mauro.

Le sedute continueranno domani.

Mercoledì mattina i delegati saranno ricevuti dal presidente della repubblica.

Il Congresso si riunirà nuovamente a Londra nel 1921.

LONDRA, 16. — Il Libro bianco del Ministero dell'aviazione constata che la Francia, l'Italia e la Germania sono le più serie concorrenti della Gran Bretagna.

LONDRA, 16. — *Camera dei Comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione, il primo ministro Lloyd George dice che spera che fra poco le potenze alleate potranno cominciare la discussione del trattato di pace con la Turchia.

Si ha intenzione, dice il primo ministro, di chiudere l'attuale sessione della Conferenza della pace nel più breve tempo possibile.

PARIGI, 16. — Il presidente del Consiglio pubblica il seguente comunicato relativo agli accordi economici e finanziari intervenuti a Londra:

Ha avuto luogo una Conferenza relativa al funzionamento della Commissione delle riparazioni. Essa ha dimostrato l'identità di vedute tra i governi.

La situazione economica e finanziaria è stata esaminata particolareggiatamente: e per porre un rimedio al ribasso del cambio, dannoso alle due nazioni, il Governo britannico ha accettato l'emissione di un prestito francese in Inghilterra.

La data, l'importo e le modalità di tale prestito saranno fissate d'accordo tra i due Governi.

Infine è stato deciso che il sistema delle licenze per l'esportazione del carbone sarà provvisoriamente prolungato di alcuni giorni per permettere di studiare nuovamente la questione.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*